

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI e BAUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1979

Norme temporanee per il personale delle cancellerie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il decorso degli anni, la piena applicazione della legge n. 336 del 1970 ed il ritardo nel bando e nell'espletamento di nuovi concorsi hanno impoverito in misura preoccupante i ruoli dei funzionari di cancelleria — specie dei gradi più elevati — rendendo ancora più evidente e difficilmente sanabile la persistente crisi dell'amministrazione della giustizia.

Basta considerare che, attualmente, sono vacanti non meno di 800 posti e che è in corso di espletamento un solo concorso che consentirà la copertura — fra un paio di anni — di appena 200-300 di tali posti, visto l'esito delle prove scritte.

Nel frattempo, continua l'esodo — per raggiungimento dei limiti di età — dei funzionari più anziani ed esperti, mentre in altri settori dell'Amministrazione dello Stato e dello stesso Ministero di grazia e giustizia è consentita la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

L'impossibilità di contenere in tempi brevi, l'aggravamento della crisi della giustizia

che, sicuramente, è determinato anche dalla carenza di cancellieri, rende opportuno proporre il presente disegno di legge che consente — senza pregiudicare i diritti o le aspettative di chicchessia — di trattenerne in servizio, su domanda, i funzionari della carriera direttiva ritenuti idonei, ponendo il limite massimo generale del 1984 (anno nel quale dovrebbero essere coperti tutti i posti del ruolo) e personale del raggiungimento del settantesimo anno di età; ciò in sintonia con quanto previsto per magistrati, ufficiali giudiziari, insegnanti eccetera.

Il disegno di legge non ha carattere eccezionale, in quanto ripropone norme già disposte da precedenti leggi e, comunque, non pregiudica lo sviluppo di carriera dei funzionari in ruolo e dei vincitori di concorso; il collocamento in soprannumero con mantenimento in servizio non comporta poi alcun aggravio di spesa, dal momento che la corresponsione dei trattamenti pensionistici è sospesa per tutta la durata del mantenimento in servizio.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, mantenere in servizio, non oltre il 31 dicembre 1984 e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età, il personale delle cancellerie giudiziarie della carriera direttiva che, dopo il 31 dicembre 1979, raggiunga i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 2.

La permanenza in servizio può essere disposta nei riguardi dei funzionari di cancelleria che siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni e con il consenso degli stessi.

Art. 3.

I funzionari di cancelleria trattenuti in servizio a norma dei precedenti articoli, pur continuando ad esercitare le precedenti funzioni, sono considerati in soprannumero al ruolo del personale delle cancellerie giudiziarie della carriera direttiva e non possono partecipare a concorsi e scrutini.